



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

mail: sindaco@comune.galatina.le.it pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Prot. n.

Ordinanza Sindacale n. 35/2022

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2022, AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000, DELLA L.R. N. 38/2016 E DELLA L.R. N. 53/2019. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 177 DEL 04.05.2022.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04.05.2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 52 suppl. del 09 maggio 2022, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2022;

Vista la D.G.R. n. 585 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;

Vista la Deliberazione n. 388 del 15.03.2021 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020 a tutto l'anno 2021;

Vista la Deliberazione n. 512 del 11.04.2022 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020 a tutto l'anno 2022;

Visto il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della Legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della L.R. n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche per l’anno 2020 la pericolosità degli incendi boschivi;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29 luglio, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’art. 1 comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto di stabilire per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2022;

Visto che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;

Tenuto conto che è opportuno rendere note a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi, evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà, anche sulla scorta dell’Ordinanza Sindacale n. 27 del 20.05.2022 prot. n. 0024806 inerente l’obbligo impartito ai proprietari di terreni ubicati nel centro abitato di Galatina e frazioni, di eseguire i lavori di aratura e/o taglio della vegetazione spontanea presente sui terreni al fine di evitare il propagarsi di incendi e a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica;

Vista la nota della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – n. A00_026/Prot. n. 0005210 del 10.05.2022 (acquisita al Prot. Gen n. 0022481 del 12.05.2022), con la quale è stato trasmesso il D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della legge n. 353/2000, della l.r. n. 38/2016 e della l.r. n. 53/2019”;

Visti:

- Il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U.L.P.S. e s.m.i.;
- Il D. Lgs. N. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- La Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
- La Legge n. 353 del 21.11.2000 “Legge – quadro in materia di incendi boschivi”;
- Il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- Il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”
- La Legge Regionale n. 3 del 25.02.2010 di Istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali;
- La Legge Regionale n. 53 del 12.12.2019 “Sistema regionale di protezione civile”



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

mail: sindaco@comune.galatina.le.it pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

- La Legge n. 100 del 12/07/2012;
- Il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i;
- Le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
- La Legge n. 116 dell'11.08.2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;
- Il D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i;
- Il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17.10.2007;
- Il Regolamento regionale n. 6 del 10.05.2016 “Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;
- Le Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;
- L'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco”;
- Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2013;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022:

Nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo presenti sul territorio comunale.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022:

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle prescrizioni di massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge 353/2000) e/o immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022:

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta abusiva contro gli incendi boschivi vigente;

4. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022:



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

mail: sindaco@comune.galatina.le.it pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Ai sensi della L.R. n. 18/2000 - art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della L.R. n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della L.R. n. 53/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione di Protezione Civile Regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2022, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

5. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. n. n. 177 del 04.05.2022:

Il Personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID -19)

6. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. n. 177 del 04.05.2022:

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10 – commi 6 – 7 – 8 della Legge n. 353 del 21.11.2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12.12.2016.

Ogni altra inosservanza delle disposizioni del Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

7. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. n. n. 177 del 04.05.2022:

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

RENDE NOTO

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 gg, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 4 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico Angelelli – Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza, nei modi e nelle forme di legge:

- Alla Prefettura di Lecce – protocolloprefle@pec.interno.it;
- Alla Regione Puglia – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Alla Provincia di Lecce – protocollo@cert.provincia.le.it;
- Commissariato Galatina – comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Carabinieri di Galatina - tle31047@pec.carabinieri.it;
- Al Corpo Forestale dello Stato Lecce – cp.lecce@pec.corpoforestale.it;
- Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Alla Polizia Provinciale Lecce – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- Alla Protezione civile - Galatina – protezionecivilegalatina@pec.it;
- Al Comando Polizia Municipale – poliziamunicipale@comune.galatina.le.it;
- Alla Direzione Territorio e Qualità Urbana – urbanistica@comune.galatina.le.it;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio, per 15 giorni, e sul sito internet del Comune, nonché divulgarlo negli altri modi usuali.

Dall'entrata in vigore e fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Galatina, (data protocollo)

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Com. Sup. Angelelli dott. Domenico

Domenico Angelelli



IL SINDACO
(Dott. Marcello P. AMANTE)

Marcello P. Amante